



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 10 del 23-02-2023

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMU ANNO 2023 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** è stato convocato il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Dott. Esposito Giuseppe, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **16** componenti il Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Colombari Antonella
Farina Diego
Tumiati Clara

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pagnoni Fabrizio	Presente	Colombari Antonella	Presente
Capatti Elena	Presente	Amà Alessandro	Presente
Tosi Davide	Presente	Farina Diego	Presente
Grandi Alessandro	Presente	Bassi Enrico	Presente
Tumiati Antonio	Presente	Berneschi Martina	Presente
Bruciaferri Enrico	Presente	Celati Anna	Presente
Bertelli Carlo	Presente	Tumiati Clara	Presente
Barbi Denis	Presente	Caleffi Monica	Assente
Rossetti Michela	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

OGGETTO: IMU ANNO 2023 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Si dà atto che:

- 1) la discussione del presente argomento è registrata e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;
- 2) sono presenti gli Assessori: Grandi Simone, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Peruffo Paola, Pirani Cristiano;
- 3) giustifica l'assenza la Consigliera Caleffi Monica;
- 4) durante la trattazione dell'argomento si allontana per pochi secondi il consigliere Colombari: presenti alla votazione n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Preso atto pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno confermare per il 2023, la fattispecie di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, già previste per l'anno 2022;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019: comma 748, comma 750, comma 751, comma 752, comma 753, comma 754;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU doveva decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Richiamato il D.M. 20/07/2021 "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane (G.U. n. 195 del 16/08/2021);

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione*

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 18/06/2020;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2023, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, solo dopo l'emanazione del previsto Decreto Ministeriale che approva il predetto prospetto e che nelle more, si procede con l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023 confermando le aliquote approvate e applicate per l'anno 2022, dando atto che in seguito all'emanazione del citato Decreto Ministeriale, si provvederà con separato atto all'approvazione secondo i criteri dettati dallo stesso;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tributi Unico Associato;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Bilancio ed Economato;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'accorpamento della discussione dei punti all'ODG da 4 a 10 votato all'unanimità dal Consiglio Comunale;

Preso atto della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato Interventi);

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Farina Diego, Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiatì Clara), astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento.

2. Di confermare per l'anno 2023, le aliquote IMU approvate e applicate per l'anno 2022, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale che approva il prospetto per la diversificazione delle aliquote e che ad emanazione avvenuta si provvederà con successivo atto, come di seguito elencate:

ORDINARIA

1,02%

Abitazione principale e relative pertinenze (A/1 A/8 A/9) 0,60%
Detrazione pari a euro 200,00

Immobili (con esclusione quelli a uso produttivo in categoria catastale D)
Proprietà di SOCIETA' IN HOUSE in cui il Comune detiene quota superiore al 50%
del capitale societario
0,50%

Immobili categoria catastale C03 destinati a attività artigianale che:

-assume dipendenti con contratto a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi

-si insedia sul territorio comunale nel corso del 2023 con rappresentante legale di età inferiore a 40 anni **0,76 %**

"L'aliquota agevolata è applicabile dalla data di assunzione e per la durata del contratto ovvero dalla data di insediamento per la durata di due anni, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"

Immobili categoria catastale C03 destinati a attività artigianale a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate che a fronte di una contrazione ricavi non inferiore al 20% mantiene il livello occupazionale esistente nel periodo pre-emergenza per tutto il 2023

0.76%

Immobili categoria catastale C01 destinati a attività commerciale a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate che a fronte di una contrazione ricavi non inferiore al 20% mantiene il livello occupazionale esistente nel periodo pre-emergenza per tutto il 2023

0,76%

Immobili categoria catastale D04
(case di cura e ospedali)

0,86%

Fabbricati rurali strumentali
(ex art.9, comma 3/bis D.L.557/1993 L.133/1994)

0,10%

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e nel rispetto delle specifiche tecniche dettate dal D.M. del 20/07/2021.

4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tributi Unico Associato;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Farina Diego, Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiati Clara), astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Amà Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Esposito Giuseppe

Proposta N. 8
TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: IMU ANNO 2023 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 06-02-2023

IL RESPONSABILE
F.to Matteucci Emanuela
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 15-02-2023

IL RESPONSABILE
F.to Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 16-03-2023

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to Sattin Rita